

- Servizio Energia
- Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti di climatizzazione
- Progettazione ed installazione impianti
- Riqualificazione tecnologica con finanziamenti
- Pronto intervento 24h/24h 365 gg.
- Fornitura combustibili liquidi
- Fornitura gas metano
- Fornitura pellet sfuso



Spettabile
TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.
Via Ferrara, n. 55
20821 – MEDA (MB)

Contratto nr. 220A-02833

CIG 7372913049

Milano, 26 Aprile 2022

SCRITTURA PRIVATA

Tra

La Società **CARBOTERMO S.p.A.** nella persona del Dott. Damiano Ratti, con sede legale in Milano, Via Gallarate n. 126, codice fiscale 02675090019, Partita IVA 12937840150, nella Sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito CARBOTERMO)

E

La Società **TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.** nella persona del Legale Rappresentante Sig. Federico Florian, con sede legale in Meda (MB), via Ferrara n. 55, Partita IVA e CF 12341860968 (di seguito Impresa).

Premesso che

- a) che con contratto stipulato il 20/12/2018 rep. N. 5874, il Comune di ROBBIO ha affidato alla CARBOTERMO l'appalto per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, di un contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, con conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale del Plesso Sportivo del Comune di ROBBIO, con oneri di approvvigionamento delle fonti energetiche (tipo Pellet e/o Gas Metano) previa esecuzione degli interventi di riqualificazione previsti nel progetto di fattibilità allegato alla Convenzione. CUP H57117000120005 CIG 7372913049;
- b) che CARBOTERMO intende affidare all'Impresa l'esecuzione di parte della manutenzione straordinaria per le opere da effettuarsi presso il PLESSO SPORTIVO sito nel comune di Robbio, subordinatamente alla sussistenza di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia ed in materia di qualificazione delle Imprese, previa presentazione di tutti i documenti all'uopo occorrenti;

CARBOTERMO S.p.A.

Uffici: Via Gallarate, 126 – 20151 Milano – Tel 02-30.82.444 (30 linee r.a.)

Internet: <http://www.carbotermo.com> – Pec: carbotermospa@mailcertificata.it – Cod.Univoco 5MQR54I

Deposito: Via Turati, 25 – 20016 Pero – Telefono 02-38.10.00.62

R.E.A.- C.C.I.A.A. Milano 1073448 – Reg. Impr. Milano e Cod. Fisc. 02675090019 – Cap. Soc. Euro 1.650.000,00 i.v. – P.IVA 12937840150

d) che l'Impresa risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di **Milano Monza Brianza Lodi**, al n. **REA MB-2656192** e risulta intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

- presso l'INAIL sede di Monza al n. 20913880/11
- presso l'INPS sede di Monza al n. 4991987795
- presso CASSA EDILE di // al n. //
- C.C.N.L. applicato: METALMECCANICO ARTIGIANO

L'impresa inoltre:

- è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007;
- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 1/2729/99/167248634 del 23/09/2021 dalla Compagnia di assicurazione UNIPOLSAI con massimale di Euro 3.000.000,00;
- si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i servizi prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei servizi e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i servizi devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei servizi da eseguire e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
- le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rispettano quanto previsto al comma n.4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- dispone di capitali, di capacità tecniche professionali, di attrezzature necessarie e sufficienti per garantire la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di mezzi necessari, per tutta la durata del subappalto;

- dichiara di possedere i requisiti di legge per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e che nei suoi confronti non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65 e ss.mm.;
- si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e tutti gli obblighi connessi alla suddetta normativa.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente contratto ed in quanto tali sono approvate e sottoscritte dalle parti.

ART. 2 – Oggetto

L'Impresa si impegna ad eseguire i lavori di "manutenzione straordinaria termoidraulica" da eseguirsi per la sostituzione di:

- pannelli solari a servizio del PLESSO SPORTIVO – spogliatoi TENNIS e spogliatoi CALCIO, di pertinenza del Comune di ROBBIO
- installazione pompa di calore per ACS, a servizio della Casa del Custode e del Bar Bocciofila

così come secondo le indicazioni rilevate durante i sopralluoghi effettuati.

Il servizio prevede la posa del ponteggio con rimozione e smaltimento vecchio impianto solare
Posa dei nuovi pannelli con realizzazione nuovo impianto in rame a saldare con brasatura forte
Posizionamento nuove centraline e riempimento con glicole
Coibentazione interna ed esterna delle nuove tubazioni e collaudo finale
Installazione pompa di calore.

Sono inclusi le attrezzature, i materiali di sostituzione e di uso e consumo per lo svolgimento delle suddette attività.

Il Responsabile di CARBOTERMO a seguito di richiesta scritta del fornitore, rilascerà benestare alla fatturazione, da allegare alla relativa fattura.

CARBOTERMO affida all'Impresa i servizi necessari per la realizzazione delle attività s.d., compreso l'eventuale fornitura di materiali accessori necessari per lo svolgimento delle lavorazioni, fornitura di DPI, attrezzature e strumenti ad uso personale degli operai (Scale, elettrotensili, cassette attrezzi, ecc...), corsi di formazione del personale.

ART. 3 - Corrispettivo

Quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori affidati e descritti all'art. 2 che precede, la Subappaltante riconosce all'Impresa **un importo complessivo pari ad Euro 9.000,00+IVA (euronovemila/00), di cui Euro 225,00 (euroduecentoventicinque/00) per gli oneri di sicurezza.**

ART. 4 - Contabilità e pagamenti

La fatturazione dei servizi avverrà al termine dei lavori.

Il pagamento sarà eseguito all'Impresa con B.B. a 90 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardo nei pagamenti, spetteranno all'Impresa gli interessi di mora al saggio legale fissato all'art. 1284 del Codice Civile.

Le lavorazioni previste dall' art. 17 comma 6 D.P.R. 633/1972 dovranno essere fatturate ad esclusione dell'IVA di legge.

Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine del presente contratto, oltre all'indicazione del luogo e tipologia di esecuzione del servizio.

L'impresa è tenuta a consegnare i seguenti documenti:

- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con validità corrente, con obbligo, nel caso di prestazioni continuative nel tempo, di sua ritrasmissione a CARBOTERMO ad ogni scadenza della validità del certificato precedentemente consegnato (validità gg 90);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su regolarità versamento ritenute, trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi su lavoro dipendente.

La predetta documentazione verrà custodita presso la sede di CARBOTERMO ai sensi del documento programmatico di sicurezza (D.Lgs. 196/2003).

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, a condizione che l'Impresa produca autodichiarazione del direttore amministrativo e Procuratore attestante la regolarità dei versamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali effettuati per il proprio personale, con impegno da parte della stessa di esonerare fin d'ora la CARBOTERMO da ogni eventuale pagamento di retribuzioni, contributi e di oneri di qualsiasi genere essi siano.

Qualora per cause imputabili all'Impresa non siano pagate dall'Amministrazione Contraente somme dovute a CARBOTERMO, questa avrà il diritto di rivalersi trattenendo direttamente le somme corrispondenti sugli importi dovuti all'Impresa.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente Contratto, CARBOTERMO avrà il diritto di sospendere il pagamento, in tutto o in parte, fino al momento in cui l'Impresa avrà posto fine a tale inadempimento, senza che il ritardo nel pagamento comporti l'obbligo per CARBOTERMO della corresponsione di alcun interesse o danno.

Il pagamento della fattura non pregiudica il diritto a richiedere il rimborso dei servizi che alla verifica od al collaudo risultassero contestati. Non è prevista alcuna anticipazione. L'importo indicato all'art. 3 che precede non potrà essere variato per la stessa tipologia di opera, ovvero non potranno essere avanzate, da parte dell'Impresa, richieste di variante economica.

L'Impresa, nell'accettare il presente Contratto, dichiara che gli importi sono remunerativi per il lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata

conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle servizi da eseguire in subappalto.

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte dell'Impresa al disposto dell'art. 1664 del c.c. e dell'art. 1467 del c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

Nel caso in cui i servizi dovessero essere sospesi, per cause non imputabili a CARBOTERMO, l'Impresa non potrà avanzare nessuna richiesta di integrazione per fermo personale e/o attrezzature.

L'avvenuto pagamento del corrispettivo non esonera l'Impresa dalle garanzie e responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e seguenti c.c. (compreso l'art. 1669 c.c.), ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non esplicitamente pattuito.

L'impresa si obbliga a trasmettere a CARBOTERMO entro 7 (sette) giorni dalla effettuazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ricevuti.

ART. 5 – Obblighi dell'Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Protocollo sicurezza e legalità

Le Parti, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché gli ulteriori obblighi di cui al Protocollo sicurezza e legalità approvato con deliberazione G.P. del 23 maggio 2012, n. 168/2012.

A tal fine, si indica il conto corrente dedicato dell'Impresa di cui all'art. 3 della predetta Legge:

BANCA: BANCO BPM SPA

IBAN: IT51K0503433360000000004210

Le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso sono le seguenti:

Sig. Riccardo Florian nato a Seregno (MB) il 14/03/1990 C.F. FLRRCR90C14I652P

Sig. Gianluigi Florian nato a Desio (MB) il 27/01/1961 C.F. FLRGLG61A27D286L

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) Le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all' art. 3 della legge 1 agosto 2010 nr. 136.

Ciascuna fattura della Società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento della Convenzione ed del singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, del CIG e (ove previsto) del CUP e dovrà

essere intestata e spedita nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

CARBOTERMO stessa effettuerà il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente il CIG e il CUP (ove previsto)

ART. 6 - Durata ed efficacia

Il presente contratto ha durata fino a tutto il 31/07/2022 ed assumerà pieno valore nel momento in cui l'Ente autorizzerà formalmente il subappalto.

I lavori dovranno essere conclusi e collaudati entro il 31/07/2022.

E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito del presente contratto di subappalto. Resta inteso che l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'invalidità, inefficacia, risoluzione o rescissione del contratto fra la CARBOTERMO e la Committente finale. Si precisa che ogni modifica, proroga o rinnovo del presente contratto dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente, al fine del rilascio della necessaria autorizzazione.

Esso potrà essere modificato in diminuzione, nel caso in cui la Stazione Appaltante stralci parte delle lavorazioni previste dal contratto principale. In tale caso, il presente contratto si eseguirà solo per le attività richieste dalla Stazione Appaltante concordando il nuovo corrispettivo contrattuale ridotto delle prestazioni non eseguite.

E' facoltà delle parti di recedere dal presente contratto previo preavviso di almeno 30 gg. naturali consecutivi alla scadenza annuale, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compenso alcuno.

In caso di recesso anticipato le parti non possono pretendere compenso alcuno, salvo il pagamento delle attività svolte e degli ordini di materiali approvati ed effettuati dall'Impresa.

Art. 7 – Sospensione dei Lavori

L'Impresa non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei servizi delle opere subappaltate che gli venissero ordinate da CARBOTERMO in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria di CARBOTERMO.

Art. 8 - Ritardi e penali

L'Impresa dovrà garantire il corretto svolgimento del lavoro, assicurando in ogni caso la continuità dello stesso, secondo i termini previsti nel presente Contratto.

In caso di ritardo imputabile all'Impresa nell'esecuzione del lavoro, questa sarà tenuta a pagare una penale in misura pari a 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il valore cumulativo annuo della penale non potrà superare il 10% del canone annuale.

Le Parti convengono sin d'ora che CARBOTERMO potrà trattenere direttamente gli importi dovuti a titolo di penale dai pagamenti in scadenza.

Art. 9 – Verifica dei Lavori

La Direzione Lavori rimane affidata alla Committenza che potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento intervenire sui cantieri per una verifica sull'avanzamento delle opere ovvero sulla qualità delle stesse. Nel caso in cui venissero riscontrate difformità gravi rispetto a quanto indicato dalla DL stessa ovvero rispetto a quanto richiamato negli elaborati grafici, potrà essere richiesta all'impresa la integrale sostituzione di quanto non conforme e non concordato senza che questa possa avanzare richiesta economiche integrative.

Art. 10 – Custodia del cantiere

La CARBOTERMO affida il cantiere all'Impresa che se ne dovrà prendere totale cura anche in relazione agli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori. I materiali di fornitura della CARBOTERMO, formalmente consegnati all'impresa, dovranno essere custoditi a totale rischio dell'Impresa stessa; qualsiasi furto e/o danno dovesse verificarsi dovrà essere integralmente risarcito dall'Impresa. L'Impresa rimane l'unica responsabile anche di tutto il materiale e di tutte le attrezzature presenti in cantiere.

Art. 11 - Oneri dell'Impresa

L'Impresa dichiara di aver esaminato i luoghi dove dovrà essere svolto il servizio e dei rischi specifici esistenti e di aver valutato le attuali prevedibili circostanze che possono influire sullo stesso e di averne tenuto conto nella determinazione dei prezzi.

L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali di sua proprietà, di qualità e nella quantità necessarie alla buona esecuzione dei lavori; in particolare si impegna ad utilizzare macchinari e prodotti che siano in tutto e per tutto conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 - Oneri di CARBOTERMO

Resta a carico di CARBOTERMO la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica. Si precisa comunque che la Subappaltante non avrà alcun obbligo di vigilanza e/o custodia sui beni o materiali di proprietà dell'Impresa ivi depositati; non risponderà pertanto per il furto degli stessi, né per eventuali danni subiti.

Art. 13 - Obblighi di Legge e di contratto

L'Impresa assume espresso obbligo:

- di osservare e rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge, decreti, regolamenti, C.C.N.L.

- ed altro, comunque attinenti alla regolare esecuzione dei servizi;
- di osservare e rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni emanate e da emanarsi da parte di ogni competente Autorità ed Organo amministrativo, per quanto di propria competenza;
- di osservare e documentare il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazione sociale e previdenziali;
- di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché di rispettare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti servizi, e presentare prima del saldo del corrispettivo la documentazione liberatoria degli effettuati pagamenti al personale impiegato. Il Contratto Collettivo Nazionale e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- di consegnare a CARBOTERMO, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici;
- di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro specificate al successivo art. 14;
- di comunicare tempestivamente a CARBOTERMO ed al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, nonché alla Direzione Lavori eventuali infortuni ed incidenti verificatisi, anche se di lieve entità.

Il fornitore si impegna a rispettare il Codice Etico adottato da CARBOTERMO e pubblicato sul sito www.carbotermo.com

Art. 14 - Obblighi specifici in materia di sicurezza e prevenzione infortuni

L'Impresa assume espresso obbligo di provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare gli infortuni, secondo la vigente normativa, sollevando CARBOTERMO da ogni responsabilità.

L'Impresa dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le proprie maestranze presteranno la loro opera, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni, e D.Lgs. 242/96, manlevando fin d'ora CARBOTERMO per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse, e per danni che potessero derivare a terzi. L'Impresa dovrà predisporre, sotto la propria responsabilità, il Piano Operativo della Sicurezza, che dovrà pervenire alla Committente entro e non oltre quindici giorni prima dell'inizio dei servizi, pena il non avvio degli stessi a solo danno dell'Impresa.

Nel piano medesimo, che non potrà essere sostituito da una semplice autocertificazione di intenti, l'Impresa dovrà specificare:

- la propria posizione in ordine agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, ovvero la designazione del R.S.P.P., del Medico Competente, del R.L.S., formazione e informazione del personale, conformità dei DPI e gestione degli stessi, stato di sicurezza delle attrezzature e gestione delle stesse, ecc.;
- le modalità di esecuzione dei lavori affidati, indicando per gli stessi sia i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori che i terzi, sia le specifiche e conseguenti misure di prevenzione e di comportamento ai fini della sicurezza fisica dei lavoratori e dei terzi;
- l'organizzazione predisposta per:

- ↳ svolgere con tempestività ed efficacia, nei luoghi di effettuazione dell'attività, tutte le attività di prevenzione richiamate nel proprio Piano Operativo di Sicurezza e, più in generale, delle norme di prevenzione vigenti;
- ↳ interrompere tutte le attività manutentive, previste dai lavori, in caso non possano essere rispettate le condizioni necessarie per il rispetto del Piano Operativo di Sicurezza e, più in generale, dalle norme di prevenzione vigenti.

La Committente valuterà la bontà dei contenuti del piano operativo e ne richiederà, qualora opportuno, la revisione, che dovrà avvenire sempre prima dell'inizio dei lavori. Il Responsabile dell'Impresa avrà l'obbligo di:

- attuare le misure di sicurezza previste dal Piano Operativo e, più in generale, dalle norme vigenti;
- informare i lavoratori sui rischi specifici a cui sono esposti, siano essi derivanti dall'ambiente di lavoro, siano essi connaturati alle attività svolte;
- vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di sicurezza e delle eventuali disposizioni dettate dalla Committente;
- controllare che i lavoratori utilizzino i mezzi personali di protezione previste dal Piano operativo di Sicurezza e dalle norme vigenti.

L'Impresa si impegna a partecipare a tutte le riunioni che la Committente riterrà opportune nel corso dell'attività del cantiere e finalizzate alla gestione e coordinamento della sicurezza.

Carbotermo si impegna, nel rispetto dell'art. 105, comma 17, D. Lgs. 50/2016, a curare il coordinamento di tutti gli eventuali subappaltatori eventualmente operanti nel cantiere.

Art. 15 - Responsabilità e coperture assicurative

L'Impresa è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e seguenti del c.c.(compreso l'art. 1669 c.c.), ed è tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

A tal fine l'Impresa dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT – RCO), con adeguati massimali e con estensione alla responsabilità civile per danni derivanti da conduzione e gestione di impianti interruzioni e sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, nonché per i danni cagionati dalla stessa agli impianti.

L'Impresa si obbliga a produrre copia della suddetta polizza prima dell'inizio dei lavori.

L'Impresa si impegna a tenere indenne e manlevare CARBOTERMO da qualsivoglia penale, pagamento, rimborso, risarcimento od onere presso Enti Preposti, in dipendenza di fatto o inadempimento concernente l'Impresa e le prestazioni ad essa affidate, con facoltà di CARBOTERMO di trattenerne direttamente, dai pagamenti di scadenza, la somma dovuta all'Impresa, per titoli anzidetti.

Art. 16 - Divieto di subappalto, di cessione del contratto, del credito e di patti di riservato dominio

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016.

Il presente contratto non è cedibile a terzi.

Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi, a norma dell'art. 1260, comma 2, c.c.

L'Impresa non può conferire a terzi mandati speciali all'incasso o ricorrere ad altre forme di delegazione di pagamento, salvo espresso consenso in forma scritta di CARBOTERMO.

L'Impresa non potrà, altresì, surrogare a sé altri nel diritto di credito. Le fatture dell'Impresa dovranno espressamente recare la dicitura che il credito non è cedibile.

L'Impresa non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente Contratto e legittimerà CARBOTERMO a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dall'Impresa, decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute all'Impresa medesima.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa e recesso

Qualora a fondato giudizio di CARBOTERMO, la qualità e l'efficienza dei servizi risultassero non conformi alle Prescrizioni di Manutenzione, CARBOTERMO medesima, con preavviso di 15 giorni, potrà risolvere il presente contratto senza che per questo l'Impresa possa pretendere compenso alcuno, salvo il pagamento dei servizi eseguiti, e sempre con riserva di CARBOTERMO di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

E' espressamente prevista la risoluzione automatica del presente Contratto in caso di inosservanza da parte dell'Impresa di una qualsiasi delle prescrizioni poste a carico della stessa in forza del presente Contratto, nonché nell'ipotesi di perdita dei requisiti di legge necessari per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2 che precede.

Il presente Contratto deve, inoltre, intendersi risolto di diritto, con la conseguente revoca della autorizzazione al subappalto concessa dalla Stazione Appaltante, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente all'autorizzazione al subappalto, informazioni interdittive, del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012.
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Resta inteso che l'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata all'invalidità, inefficacia, risoluzione o rescissione della Convenzione stipulata in data 10/01/2017 tra CARBOTERMO e L'ENTE.

CARBOTERMO ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, riconoscendo al fornitore i lavori, servizi e forniture eseguite e le sole spese sostenute sino al recesso, in deroga all'art. 1671cc.

Art. 18 – Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte di CARBOTERMO sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, l'Impresa rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

Art. 19 – Danni

L'impresa assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dagli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 20 - Documento di accompagnamento

Il documento che accompagna i materiali e le attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto deve avere come destinatario l'Impresa.

Art. 21 – Condizione Sospensiva

Il presente contratto di subappalto è sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficace e vincolante tra le Parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che la Stazione Appaltante rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora detta autorizzazione venisse negata o revocata per qualsiasi motivo, il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, di diffida, dietro semplice comunicazione della Subappaltante e senza che l'Impresa possa, in esito a ciò, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 22 – Registrazione

Il presente Contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131, con spesa relativa a carico della parte che ne avrà causato la registrazione, invocando sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 dello stesso Decreto.

Art. 23 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Milano. Eventuali pendenze di contestazioni e controversie non esonera l'Impresa dall'eseguire le prestazioni sub-appaltate. E ciò in deroga all'art. 1460 c.c., alla cui applicazione l'Impresa espressamente rinuncia.

CARBOTERMO S.P.A.

Per accettazione integrale di quanto sopra, affinché lo stesso costituisca contratto tra le Parti
TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.

TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.
IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI
Via Ferrara, 55 - 20821 MEDA (MB)
Tel. 0362/553039 - Fax 0362/516483
C.F. - P.IVA 12341860968

TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l. dichiara di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., le clausole di cui agli artt. 3 (Corrispettivo), 4 (Contabilità e pagamenti), 5 (Obblighi dell'Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Protocollo sicurezza e legalità), 6 (Durata ed efficacia), 7 (Sospensione dei Lavori), 8 (Ritardi e Penali), 9 (Verifica dei lavori), 10 (Custodia del Cantiere), 11 (Oneri dell'Impresa), 13 (Obblighi di Legge e di contratto), 14 (Obblighi specifici in materia di sicurezza e prevenzione infortuni), 15 (Responsabilità e coperture assicurative), 16 (Divieto di subappalto, di cessione del contratto, del credito e di patti di riservato dominio), 17 (Clausola risolutiva espressa e recesso), 18 (Obbligo di rilascio del cantiere), 19 (Danni), 20 (Documento di accompagnamento), 21 (Condizione sospensiva), 22 (Registrazione), 23 (Foro competente)

TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.

TERMOIDRAULICA FLORIAN S.r.l.
IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI
Via Ferrara, 55 - 20821 MEDA (MB)
Tel. 0362/553039 - Fax 0362/516483
C.F. - P.IVA 12341860968